

13 ottobre 2021 13:12

Convenzione di Nicosia, ok Senato a ratifica: ddl passa alla Camera



L'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017, per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Il provvedimento, a firma Gianluca Ferrara (M5S), ha raccolto 217 voti favorevoli, 5 astenuti e nessuno contrario e ora passa alla Camera per il via libero definitivo. Il ddl si compone di quattro articoli che autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di Nicosia dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va ricordato che sul tema dei reati contro il patrimonio culturale, sempre in Senato, la commissione Giustizia (relatore Franco Mirabelli, Pd) sta esaminando dal maggio scorso il ddl Orlando-Franceschini approvato dalla Camera nell'ottobre 2018.

"Oggi è una giornata importante perché si compie un passo avanti fondamentale per la tutela del nostro prezioso patrimonio culturale, che rappresenta una delle principali ricchezze italiane che tutto il mondo ci invidia e che non sempre, purtroppo, abbiamo saputo difendere e salvaguardare come dovuto - ha ricordato in Aula il senatore Ferrara -. L'Italia è lo Stato che ospita il maggior numero di Patrimoni dell'Umanità Unesco al mondo. Per non parlare di tutte le altre, numerosissime, eccellenze artistiche, architettoniche, naturalistiche, che rendono unico il nostro Paese. E proprio per la necessità di proteggere questo immenso capitale ho deciso di presentare il disegno di legge di ratifica della convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa, la quale si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali,

rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. Si tratta quindi di uno strumento normativo di evidente rilievo per assicurare una maggiore e migliore tutela delle inestimabili bellezze che abbiamo la fortuna ed il privilegio di ospitare".

LA CONVENZIONE DI NICOSIA

La Convenzione di Nicosia sostituirà la precedente Convenzione di Delphi, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. I lavori di preparazione della Convenzione sono stati condotti in collaborazione con varie organizzazioni internazionali, tra cui Unidroit, Unesco, Unodc, l'Unione Europea, e sotto l'autorità del Comitato europeo del Consiglio d'Europa sulle questioni criminali e del suo gruppo specializzato sui reati riguardanti la proprietà culturale (PC-IBC). I lavori sono stati avviati anche a seguito della sesta Conferenza del Consiglio d'Europa dei Ministri responsabili per i beni culturali (Namur, 2015) dove è stata condannata la "distruzione deliberata del patrimonio culturale e il traffico illecito di beni culturali" e si è deciso di rafforzare la cooperazione europea sulla materia.

La nuova Convenzione si propone di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali; rafforzare l'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti la proprietà culturale. Il preambolo afferma l'importanza della proprietà culturale che costituisce un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli, esprimendo preoccupazione per la crescita dei reati diretti contro la stessa.

L'applicazione della Convenzione di Nicosia, è circoscritta alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali sulla base della Convenzione dell'Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e la Convenzione dell'Unesco relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972).

Gli Stati firmatari sono obbligati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionale si applichino anche con riferimento alla proprietà culturale mobile. Vengono resi reato: lo scavo di terreni o di superfici subacquee con il fine di trovare e rimuovere proprietà culturali; la rimozione e la conservazione di beni culturali mobili a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato lo scavo; la detenzione illegale di beni culturali. Viene data la possibilità agli Stati di non prevedere sanzioni penali per tali condotte a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

Diventano, inoltre, reati: l'importazione intenzionale di beni culturali rubati in un altro Stato; l'esportazione in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come proprietà culturale; l'esportazione intenzionale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie; l'acquisto di beni culturali rubati oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o esportazione in circostanze che costituiscono reato; la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi alla proprietà culturale mobile, qualora tali azioni abbiano come

scopo quello di nascondere la provenienza illecita della proprietà.

La Convenzione di Nicosia detta l'obbligo per gli Stati di criminalizzare la distruzione o il danneggiamento illegale di proprietà culturali mobili o immobili e l'eliminazione, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi. È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui la proprietà culturale sia stata distrutta o danneggiata dal suo proprietario o con il consenso dello stesso. Viene imposto agli Stati di determinare forme di responsabilità penale anche nei confronti di coloro che abbiano aiutato o incoraggiato un reato di quelli presenti nella Convenzione, commesso da un'altra persona, oppure abbiano tentato di commettere uno dei suddetti reati. A tal riguardo, sono previste una serie di eccezioni.

Ogni Stato è tenuto ad esercitare la sua competenza giurisdizionale nel caso in cui il reato sia stato commesso sul suo territorio, ovvero a bordo di una nave battente la sua bandiera, ovvero a bordo di un velivolo registrato in base alla sua legislazione ovvero sia stato commesso da uno dei suoi cittadini. Ciascuna Parte è tenuta ad esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla Convenzione, quando il presunto reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato. Se più Parti ritengono di avere giurisdizione sullo stesso presunto reato, potranno, se del caso, consultarsi al fine di determinare la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria. Viene inoltre riconosciuta la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da determinate persone fisiche.

La ratifica della Convenzione impegna gli Stati a punire i reati previsti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato. Tra le sanzioni per le persone giuridiche sono comprese quelle pecuniarie e possono esserci l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale; la messa sotto controllo giudiziario; un ordine giudiziario di liquidazione. Vanno inoltre considerate, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti. Così come vanno prese in considerazione, nella determinazione delle pene relative ai reati della Convenzione, anche le sentenze definitive adottate da un altro Stato. Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le indagini e il perseguimento dei reati previsti dalla Convenzione non siano subordinati a una denuncia.

Gli Stati firmatari sono invitati ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine. Devono cooperare nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati compresi il sequestro e la confisca; creare inventari o banche dati della propria proprietà culturale; introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti per coordinare le attività connesse alla tutela della proprietà culturale; consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet; contribuire alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati.

Gli ultimi articoli della Convenzione riguardano il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti degli Stati firmatari e convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. È previsto che si possano concludere accordi bilaterali o multilaterali sugli argomenti oggetto della Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o agevolarne l'applicazione. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che

hanno partecipato alla sua elaborazione.

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it